COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	**18**
DATA	**05/02/2024**

OGGETTO: DIFESA AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO NELL'APPELLO PER LA RIFORMA DELL'ORDINANZA DEL TAR TOSCANA N.576/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG B026A8E433

IL RESPONSABILE 3° SETTORE

Premesso che questo Ente è stato convocato avanti al Consiglio di Stato in Roma nell'appello per la riforma dell'ordinanza del TAR Toscana n.576/2023, pubblicata il 14.12.2023 RG n.313/2024 Camera di Consiglio del 6.2.2024 e pertanto, si è reso necessario costituirsi a tutela delle ragioni dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto che la Dott.ssa Francesca Brogi, Sindaca *pro tempore* del Comune di Ponsacco (PI), ha provveduto a conferire mandato di procura alle liti all'Avv. Giancarlo Altavilla del Foro di Pisa, ai fini della rappresentanza e della difesa nella causa RG n.313/2024 Sez. II, promossa avanti al Consiglio di Stato in Roma;

Ritenuto pertanto di dover affidare incarico professionale all'Avv. Giancarlo Altavilla (P.IVA 01841470501) con studio in Pisa via G. Mazzini n.17 per l'attività difensiva del Comune di Ponsacco da prestare avanti al Consiglio di Stato in Roma nell'appello per la riforma dell'ordinanza del TAR Toscana n.576/2023, pubblicata il 14.12.2023 RG n.313/2024 Camera di Consiglio del 6.2.2024;

Vista la recente Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 giugno 2019 (C 264/2018) definitiva sia per la chiarezza dei contenuti, sia perché le sentenze interpretative della Corte di Giustizia hanno una portata generale e prevalente sulle disposizioni incompatibili degli ordinamenti interni laddove è specificato che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale – ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese "solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza". All'intuitu personae la Corte ricollega la libera scelta del difensore e la fiducia tra cliente e avvocato, e ne ricava la difficoltà di descrivere oggettivamente le qualità attese dal legale incaricato. E alla riservatezza nel rapporto tra avvocato e cliente la Corte ricollega la salvaguardia del pieno esercizio

dei diritti di difesa e la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, che potrebbe essere minacciata dal dover precisare le condizioni di attribuzione dell'incarico;

Vista la sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, 8 giugno 2021, n. 509 che tra l'altro sancisce la legittimità degli affidamenti di incarichi legali effettuati, sotto il triplice profilo della non necessità di una procedura concorrenziale per affidarli, del rispetto, comunque, nell'affidamento dei criteri di trasparenza ed economicità e dell'inesistenza di personale interno all'ente idoneo a svolgere gli stessi;

Dato atto che questo Ente non dispone di avvocatura civica interna né di adeguate figure professionali idonee ad assicurare la difesa delle posizioni giuridiche dello stesso e pertanto si rende necessario affidare l'incarico ad un professionista esterno;

Vista la professionalità del *Legale,* incaricato con la sopracitata deliberazione, in tale settore e la necessità di dare continuità all'attività difensiva già iniziata;

Preso atto del preventivo presentato dall'Avv. Giancarlo Altavilla, che prevede, per tale attività, un compenso pari ad **€ 1.903,20 (euro millenovecentotre/20)** comprensivo di spese professionali, oneri previdenziali e IVA e ritenuto, lo stesso, congruo in quanto inferiore rispetto a quanto previsto dal DM 55/2014 per le cause con valore indeterminabile **(All.1 – parte integrante del presente atto)**;

Visto il parere n. 8/2009 della Corte dei Conti - sezione regionale di Controllo per la Campania - che ha statuito che, nelle deliberazioni di conferimento degli incarichi legali, pur in presenza di difficoltà nell'individuazione della somma esatta relativa alle parcelle del professionista, l'Ente è tenuto al rispetto dei canoni di buona amministrazione, tra cui quello del prudente apprezzamento, delle regole giuscontabili in materia di spesa e dei principi che caratterizzano la corretta gestione dei bilanci pubblici, pertanto, prima dall'assunzione dell'impegno di spesa va acquisita dal legale un preventivo di massima relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che presuntivamente deriveranno dall'espletamento dell'incarico, al fine di predisporre un'adeguata copertura finanziaria;

Considerato che la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo del Veneto, con la deliberazione n. 375/PAR/2016 ha evidenziato come la richiesta di esplicitazione dei valori economici da parte dei professionisti incaricati di difendere l'ente sia adempimento ineludibile e che la necessità di un preventivo di massima che indichi la misura del compenso, oltre a essere oggetto di specifica previsione da parte della normativa che ha abrogato le tariffe professionali (l'articolo 9 del DL 1/2012 convertito dalla legge 27/2012) e che attualmente disciplina i compensi degli avvocati, viene espressamente contemplata dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011);

Dato atto che in applicazione della nuova contabilità armonizzata il legale incaricato è tenuto ogni anno a confermare o meno il preventivo di spesa sulla scorta del quale è stato preso l'impegno originario al fine di consentire l'eventuale reimputazione in esercizio successivo o a quello nel quale l'obbligazione viene a scadenza e a comunicare la sussistenza di passività potenziali per l'ente in ragione dell'andamento del contenzioso;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del

D.lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.lgs. n. 126/2014;

Vista l'attestazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Forense in data 19.01.2024 con protocollo n. 22359/2024 **(agli atti d'ufficio)**;

Visto il documento di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 L 136/2010 e ss.mm.ii. depositato dall'avv. Giancarlo Altavilla **(agli atti d'ufficio)**;

Visto il disciplinare per il conferimento di incarico legale professionale da sottoscrivere tra le Parti **(All.2 – parte integrante del presente atto)**;

Dato atto che alla spesa viene fatto fronte con le disponibilità di cui al Cap. 200/000 "Spese per liti ed atti a difesa ragioni del Comune" Bilancio corrente;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/90 per l'affidamento in oggetto è l'Arch. Andrea Tognoni, Responsabile del Settore III;

Di dare atto che il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: WV2C75;

Di dare atto che il codice identificativo gara (CIG), attribuito al presente affidamento, è il seguente: B026A8E433;

Vista la delibera di C.C. n. 76 del 29/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024/2026;

Vista la delibera di C.C. n. 78 del 29/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Visti:

- Il D.lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- L'art. 107 del D.lgs. 267/2000, che ribadisce l'attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- La Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314,
- Il D.lgs. n. 104/2010 "Codice processuale amministrativo";
- L'art.3 della L.136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Il D.lgs.n.50/2016;

- Il D.lgs.n.36/2023;
- Lo Statuto del Comune di Ponsacco;
- Il Decreto del Sindaco n.66/2023 con il quale si conferisce all' Arch. Andrea Tognoni la responsabilità del Settore III Urbanistica-Edilizia privata- Ambiente-Cimiteri e Suap a decorrere dal 16.06.2023;

D E T E R M I N A

1. **Di richiamare** le premesse quali parti integrante e sostanziale del presente atto;

2. **Di affidare** all'avv. Giancarlo Altavilla, con studio in Pisa via G. Mazzini n.17, l'incarico per l'attività difensiva del Comune di Ponsacco da prestare avanti al Consiglio di Stato in Roma nell'appello per la riforma dell'ordinanza del TAR Toscana n.576/2023, pubblicata il 14.12.2023 RG n.313/2024 Camera di Consiglio del 6.2.2024 come richiamato in premessa;

3. **Di approvare** il preventivo presentato dall'avv. Giancarlo Altavilla, che prevede, per tale attività, un compenso pari ad **€ 1.903,20 (euro millenovecentotre/20)** comprensivo di spese professionali, oneri previdenziali e IVA **(All.1 – parte integrante del presente atto)**;

4. **Di dare atto** che il presente provvedimento assume anche valenza di determinazione a contrarre di cui all'art. 17, commi 1 e 2, del D.lgs. 36/2023, e dell'art. 192 del D.Lgs.n.267/2000;

5. **Di dare atto che** la formalizzazione dell'incarico avverrà in base ad apposito disciplinare, redatto secondo gli schemi in uso presso gli uffici competenti dell'Ente, approvato e sottoscritto dalle Parti. **(All. 2 – parte integrante del presente atto);**

6. **Di imputare** la spesa complessiva di **€ 1.903,20 (euro millenovecentotre/20)** comprensiva di spese professionali, oneri previdenziali e IVA, così come da tabella sottostante:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
1	2	1	3	200/000	1.903,20	2024

7. **Di dare atto che** l'obbligazione diverrà esigibile entro 31.12.2024;

8. **Di dare atto** di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le disposizioni di cui all'art.183 del TUEL;

9. **Di comunicare** che**:**
   - Il codice IPA è il seguente: **WV2C75**
   - Il codice CIG è il seguente: **B026A8E433**

10. **Di dare atto altresì**, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90 e dall'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile 3° Settore
ANDREA TOGNONI / Intesi Group S.p.A.

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile 3° Settore
ANDREA TOGNONI / Intesi Group S.p.A.

I M P E G N I D I S P E S A

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2024	SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA RAGIONI DEL COMUNE	01021.03.0002 00000	211	1.903,20

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.